



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Maria Casaregola	Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo	Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1877/2019

TRA

[redacted] già [redacted]

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello, dall'Avv. [redacted]

[redacted] presso lo studio del quale elettivamente domicilia [redacted]

[redacted]

APPELLANTE

E

[redacted]

[redacted] in persona del legale rappresentante p.t. ed amministratore unico dott. [redacted]

[redacted]

[redacted] rappresentati e difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Fabrizia De Nigris (C.F. n. DNGFRZ73M44A783A) con la quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv.

pagina 1 di 29

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 515/2019, emessa in data 22.1.2019, pubblicata in data 19.03.2019, notificata a mezzo pec in data 21.3.2019.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.4.2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A. Giudizio di primo grado

Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Avellino, notificato a mezzo pec in data 20.5.2016, a seguito della dichiarazione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Avezzano, previamente adito, in favore del Tribunale di Avellino, la [redacted] d'ora innanzi per brevità [redacted] qualità di debitrice principale, nonché [redacted] in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio la [redacted] deducevano: - che la [redacted] era titolare del rapporto di conto corrente [redacted] (inizialmente intestato alla ditta individuale [redacted] e, successivamente, a seguito della costituzione, in data 30.10.2003, della [redacted] intestato a quest'ultima), assistito da un'apertura di credito e strettamente collegato al conto anticipo [redacted] con periodici azzeramenti delle partite e calcoli separati degli interessi e delle competenze che andavano a confluire sul conto corrente ordinario; - che, nel corso dell'intero rapporto bancario, la banca convenuta in assenza di pattuizione e, dunque, illegittimamente aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi debitori; applicato e, dunque, indebitamente percepito interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni varie; - che gli addebiti effettuati illegittimamente sul c/c [redacted] avevano determinato un'esposizione debitoria pari ad € 131.165,66; che, al sol fine di estinguere la predetta esposizione debitoria, in data 15.9.2011, [redacted] aveva stipulato con la Banca convenuta il contratto di mutuo chirografario imprese [redacted] per l'importo di €. 155.000,00, assistito dalla garanzia fideiussoria prestata da [redacted] - che, tuttavia, il mutuo sottoscritto era da ritenersi nullo, in quanto destinato a consolidare un debito in realtà inesistente; - che, del pari, nulle erano le fideiussioni sottoscritte dai garanti, sia perché prestate in relazione ad un debito inesistente, sia

pagina 2 di 29

perché contenenti clausole da ritenersi vessatorie e, dunque, nulle in quanto non specificamente sottoscritte; - che, conseguentemente, era illegittima la segnalazione di [redacted] dei garanti alla Centrale Rischii effettuata dalla Banca e da cui erano derivati ad essi attori danni patrimoniali e non patrimoniali.

Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo:

- 1) *Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che la convenuta Banca, per l'intera durata del rapporto di conto corrente [redacted] comprensivi sia dell'apertura di credito, sia del conto anticipi), ha applicato in danno della debitrice principale voci di debito effettivamente non dovute per interessi, commissione massimo scoperto, spese ed interessi in misura illegittima, siccome determinati e capitalizzati in violazione del divieto dell'anatocismo, e quant'altro evidenziato nel presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, mentre non ha applicato nei periodi in cui il saldo era attivo il tasso bot massimo previsto dalla norma.*
- 2) *Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la nullità del [redacted] - [redacted] in quanto collegato al contratto di conto corrente e al comesso conto anticipi entrambi nulli.*
- 3) *Per l'effetto, accertato l'effettivo rapporto di dare - avere scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti subiecta materia (art. 1284 CC e D. Lgs. n. 385/93 - TUB - cd. legge sulla trasparenza bancaria) mediante apposita CTU che sin d'ora si chiede, previo ordine di esibizione della documentazione relativa all'intera durata dei rapporti controversi, determinare il saldo attivo in favore [redacted] con [redacted] conto anticipi, acceso dall'istante presso la convenuta banca, nella misura pari ad € 1.215.584,71, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e conseguentemente, condannare la Banca [redacted] in favore dell'odierna attrice dell'importo complessivo di € 1.215.584,71, o della maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo o, in subordine, alla rettifica del saldo del conto corrente o ancora alla compensazione con quanto ancora dovuto all'istituto di credito;*
- 4) *In ogni caso, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, nulla, invalida, inefficace e, comunque, improduttiva d'effetti giuridici la fideiussione posta a garanzia del mutuo;*

pagina 3 di 29

- nel merito, rigettare la domanda di ripetizione poiché infondata, in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
- rigettare l'azione di nullità [redacted] per le ragioni illustrate in narrativa;
- rigettare la domanda risarcitoria perché infondata per le ragioni illustrate in narrativa;
- rigettare l'impugnativa del contratto di gar. [redacted] infondata per le ragioni illustrate in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda proposta ex adverso perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto, vinte le spese e i compensi professionali."

All'esito dell'istruttoria, che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 515/2019, pubblicata in data 19.3.2019, con cui così disponeva:

"1) accoglie, entro i limiti che seguono, la dom. [redacted] persona del legale rappresentante p.t., nonché da [redacted] con atto di citazione notificato il 22.10.2015 e con atto di riassunzione notificato il 20.5.2016, e, per l'effetto, 2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente [redacted] questo collegato, ammonta ad € 208.012,34, a credito della correntista [redacted] data del 31.5.2014; 3) dichiara la nullità del cont. [redacted] 4) condanna [redacted] e la cancellazione della [redacted] [redacted] condan. [redacted] [redacted] legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.900,00 per esborsi (di cui € 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) ed € 13.000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Fabrizia De Nigris, oltre spese e compensi di CTU, come già liquidati."

a. In relazione [redacted] primo giudice:

- riteneva infondata l'eccezione relativa all'illegittima applicazione trimestrale degli interessi debitori in quanto, pur essendo stata effettivamente applicata [redacted] la contestata capitalizzazione degli interessi debitori, era stata prevista, all'art. 8, comma 2, del contratto in

pagina 5 di 29

data 26.11.2003, la condizione di reciprocità, in conformità a quanto disposto dalla delibera CICR del 9.2.2000;

- in merito all'eccezione illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, accertava che: - in relazione al co [REDACTED] s non era stata applicata dalla Banca, conformemente a quanto previsto nell'originario contratto del 23.2.1993 (ove era stata pattuita pari a 0) e nel successivo contratto del 26.11.2003 (ove non era stata pattuita); - viceversa, in relazione [REDACTED] a stata illegittimamente applicata dall'istituto di credito pur in assenza di pattuizione e correttamente espunta dal Ctu;
- riteneva infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, in quanto: a) in relazione a [REDACTED] Ctu non aveva rilevato alcuno sfioramento del tasso-soglia di cui alla legge 108/1996, al momento della stipula del contratto; mentre, in relazione ad alcuni trimestri successivi, il Ctu aveva rilevato degli esuberi, ma questi erano da ritenersi irrilevanti, trattandosi di usura sopravvenuta; b) in relazione a [REDACTED] attesa la mancata produzione del contratto, non era stato possibile effettuare la verifica del superamento del tasso-soglia al momento della stipula; in relazione ai trimestri successivi, il Ctu non aveva rilevato alcuno sfioramento.
- Riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione alle rimesse effettuate dalla correntista nel decennio anteriore alla proposizione della domanda, ossia nel periodo intercorrente dal 22.10.2005 al 22.10.2015 (data di notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Avezzano), non essendo decorso il termine di prescrizione decennale; viceversa, riteneva prescritte le rimesse ultradecennali, ossia le rimesse effettuate prima del 22.10.2005, che, in assenza della produzione del contratto di fido bancario, erano da intendersi solutorie e, dunque, sottoposte al termine di prescrizione decennale;
- Accoglieva la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria del saldo finale e condivideva le conclusioni del Ctu che, tenuto conto degli elementi sopra indicati, accertava un saldo creditore a favore della correntista pari ad euro 208.012,34;
- Riteneva inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle somme illegittimamente corrisposte, in quanto proposta in relazione al co [REDACTED] he, dalle scritture contabili oltre che per ammissione della stessa società attrice, risultava ancora aperto;

pagina 6 di 29

- b. In relazione al contratto di [REDACTED]
- qualificava il predetto contratto come mutuo di scopo, in quanto stipulato dalle parti allo scopo esclusivo di ripianare le passività del conto [REDACTED];
 - aderendo alle conclusioni rassegnate dal Ctu, accertava l'inesistenza di una esposizione debitoria alla data del 15.9.2011;
 - conseguentemente riteneva nullo il predetto contratto, per mancanza di causa, ossia per inesistenza dello scopo al quale lo stesso era finalizzato.
- c. In relazione alle fideiussioni pre [REDACTED]
- affermava che, se da un lato l'accertata inesistenza del debito della farmacia non comportava ipso iure la nullità delle fideiussioni prestate dai garanti, dall'altro l'inesistenza del debito comportava che nulla era dovuto alla Banca neppure dai garanti;
 - qualificava come autonome le garanzie prestate, con la conseguente rinuncia degli stessi a far valere eccezioni e contestazioni relative al rapporto principale.
- d. Riteneva, infine, fondata l'eccezione d'illegittimità della segnalazione alla centrale dei rischi effettuata dalla Banca, attesa l'inesistenza della posizione debitoria e, conseguentemente, ne ordinava la cancellazione.

B. Giudizio d'appello.

Avverso la sentenza [REDACTED] pubblicata in data 19.3.2019, notificata in data 21.3.2019, la [REDACTED] ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.4.2019. Il [REDACTED] ha chiesto, con cui ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di:

- 1) in via principale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di mero accertamento del saldo di conto corrente, dovendosi dichiarare la inammissibilità di tale domanda e comunque rigettandola e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata anche nella parte in cui, sulla scorta e per effetto dell'accertamento del saldo pronunciato in termini di nullità del contratto di mutuo, dichiarando che tale contratto è pienamente valido ed efficace tra le Parti;
- 2) in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del superiore motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato e dichiarato che il saldo

pagina 7 di 29

02/11/2019 del 12.03.2019 in quanto collegato al contratto di conto corrente e al connesso conto anticipi, determinare il saldo attivo in favore del [redacted] del conto corrente [redacted] del conto anticipi, acceso dall'istante presso la convenuta banca, nella misura pari ad € 213.523,76, e condannare [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., alla rettifica del saldo del conto corrente e alla restituzione in favore dell'odierna attrice dell'importo complessivo di € 213.523,76 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;

2) Condannare [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento, in favore degli attori, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, a causa della illegittima segnalazione alla Centrale Rischio, con somma da determinarsi sulla base delle prove acquisite nel corso del primo grado di giudizio o rimessa al prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte o, finanche in via equitativa;

3) Con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. All'udienza del 27.11.2019, [redacted] appellante principale, ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; dopo vari rinvii, con ordinanza del 4.10.2023, il Collegio ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.11.2023, ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito del deposito delle note difensive di entrambe le parti, contenenti la precisazione delle conclusioni, con ordinanza depositata in data 9.11.2023, comunicata in data 10.11.2023, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. La causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 17.4.2024, con ordinanza depositata in data 12.3.2024, al fine di ordinare agli appellati/appellanti incidentali il deposito in grado di appello del contratto di conto corrente del 23.2.1993, già depositato in primo grado (cass. civ., sez. un., 16.2.2023, n. 4835); ridepositato in grado di appello il suddetto contratto di conto corrente, la causa è stata di nuovo assunta in decisione all'udienza del 17.4.2024 con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionale e di ulteriori venti giorni per repliche.

C. Analisi dei motivi di appello principale e del primo e secondo motivo di appello incidentale

C.1. Con il primo motivo di appello principale, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur disattendendo la domanda di ripetizione di indebito, sul

presupposto che il conto corrente fosse ancora aperto al momento della proposizione della domanda stessa, riteneva ammissibile la domanda di mero accertamento del saldo di conto corrente.

La banca appellante principale ha argomentato, di contro, che siffatta domanda era inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c.

Ed invero, lo stesso Tribunale aveva evidenziato che l'azione spiegata dagli attori in via principale era esclusivamente un'azione di ripetizione di indebito, mentre la rettifica del saldo di conto corrente veniva richiesta in subordine (pag. 7 della sentenza); era evidente che l'effettivo interesse ad agire fosse quello sotteso alla domanda (principale) di ripetizione di indebito, correttamente sanzionata di inammissibilità dal primo giudice, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che ritiene generalmente non configurabile l'indebito oggettivo prima della chiusura del rapporto di conto corrente (eccezion fatta per l'ipotesi delle rimesse solutorie, ipotesi questa che non ricorreva nel caso di specie, laddove non si perimetrava la domanda restitutoria solo alle rimesse solutorie); un interesse alla domanda finalizzata alla declaratoria di nullità contrattuale e alla conseguente rideterminazione del saldo potrebbe sussistere solo quando la domanda sia proposta in via principale nella prospettiva della prosecuzione del rapporto di conto corrente in conformità delle prescrizioni di legge, in luogo dell'applicazione di condizioni pattizie illegittime, ma tanto non ricorreva nel caso di specie, in quanto la domanda principale di ripetizione (ammissibile solo a seguito della chiusura del rapporto di conto) tradiva una volontà della correntista di segno esattamente contrario alla prosecuzione del rapporto, essendo essa finalizzata alla definizione del rapporto dare/avere tra correntista e banca; in presenza di una domanda di mero accertamento del saldo spiegata in via di subordine rispetto ad una domanda principale di ripetizione di indebito (viepiù se quest'ultima non è limitata alle sole rimesse di natura solutoria), non appariva corretto "salvare" la prima domanda (mero accertamento), pur dopo aver sanzionato di inammissibilità la seconda (azione di ripetizione); così facendo, non si tutelava un effettivo interesse del correntista, ma si realizzava solo un interesse (non meritevole di tutela) del correntista di sottrarsi ad una pronuncia di inammissibilità "secca", trascurandosi che, in ogni caso, il correntista, per realizzare la propria reale finalità, avrebbe dovuto comunque sempre riproporre la domanda di ripetizione, e ciò con il conseguente frazionamento dell'iniziativa giudiziaria in danno della banca, che si vedeva prima convenuta per il solo

pagina 10 di 29

accertamento del saldo e poi nuovamente convenuta per la (eventuale) condanna restitutoria ad esito della chiusura del conto.

La banca appellante ha concluso, quindi, che la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile ed infine accolto la domanda di mero accertamento del saldo, era illegittima per violazione dell'art. 100 c.p.c. e, pertanto, andava integralmente riformata, pronunciando declaratoria di inammissibilità (anche) di detta domanda.

Gli appellanti hanno ancora rilevato che la dedotta inammissibilità della domanda di accertamento non poteva che travolgere anche la domanda di nullità del mutuo che, per l'appunto, postulava proprio l'inammissibilità della domanda di accertamento.

Il primo motivo di appello principale proposto dalla banca deve essere esaminato congiuntamente al primo motivo di appello incidentale proposto dall' [redacted] debitrice principale, e dai garanti, [redacted].

C.1.2. Con il primo motivo di appello incidentale, gli appellati-appellanti incidentali hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in relazione al conto corrente n. 247, sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse ancora aperto.

Gli appellanti incidentali, di contro, hanno dedotto che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice (che aveva dichiarato "*la circostanza risulta dai documenti contabili in atti ed è riconosciuta dalla stessa società attrice nelle sue difese*"), sia il conto corrente che il conto anticipi erano chiusi ed inoperativi sin dal 2014, come dedotto e provato nel giudizio di primo grado d [redacted] i quali diligentemente avevano allegato la comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R del 23.5.2014, con la quale la [redacted] [redacted] del deposito della domanda di concordato preventivo avanzata dalla [redacted] [redacted] ha revocato tutte le facilitazioni creditizie concesse e attivato la decadenza del beneficio del termine.

Pertanto – hanno concluso gli appellanti incidentali - il primo giudice avrebbe dovuto ritenere ammissibile non solo la domanda di accertamento del saldo, ma anche le ulteriori domande volte ad ottenere la condanna della Banca alla rettifica del saldo e alla restituzione dell'indebito.

C.1.3. L'ordine logico impone di esaminare dapprima il primo motivo di appello incidentale. Esso è fondato e deve essere accolto.

pagina 11 di 29

Ed invero, risulta in atti la lettera raccomandata del 23.5.2014 – richiamata dagli appellanti incidentali - inviata dall' [redatto] odierni appellanti incidentali, con la quale la banca comunicava che, in seguito al deposito in data 22.10.2013 del ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, ex art. 161, comma 6, L. [redatto] al [redatto] 13.3.2014, essa aveva provveduto alla revoca da ogni facilitazione creditizia precedentemente concessa e ad attivare la decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1189 c.c.

Inoltre, il CTU, nella relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado in data 7.3.2018, (pag. 20), nel valutare le osservazioni del CT della banca in relazione alla "inammissibilità dell'azione di ripetizione per conto aperto", precisava che il conto corrente [redatto] intestato alla Farmacia [redatto] data di instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta con atto di citazione notificato in data 22.10.2015 da parte della medesima Farmacia, non risultava affatto aperto, in quanto con la scrittura in conto corrente, con data movimento 20.6.2014 e data valuta 17.6.2014, il saldo dare di - € 22.902,72 era stato girocontato in avere e per l'effetto azzerato, con la seguente ed ultima scrittura di conto "sofferenza deliberata il 17.6.2014".

Gli elementi sopra indicati portano a ritenere erronea l'affermazione del primo giudice, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il conto [redatto] momento della proposizione della domanda e al momento della redazione della sentenza, era ancora aperto, come sarebbe stato riconosciuto dalla stessa società attrice "nelle sue difese", senza precisare quali, e come sarebbe emerso dai non meglio precisati "documenti contabili".

Se, allora, il conto corrente [redatto] a chiuso al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, viene meno l'ostacolo all'ammissibilità e, quindi, all'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla correntista nei confronti della banca.

L'accertamento della circostanza della chiusura del conto al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado assorbe l'esame del primo motivo di appello principale.

Vale, in ogni caso, osservare, per completezza di motivazione, che il primo motivo di appello principale, anche ove il conto fosse stato ancora aperto al momento della proposizione della domanda, sarebbe infondato, in quanto la Corte di Cassazione ha più volte rimarcato che – contrariamente a quanto assunto dalla banca appellante – il correntista, in costanza di rapporto

(c.d. "conto aperto"), ha interesse a proporre azione di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, riconoscibile in almeno tre direzioni: quella di escludere, per il futuro, annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cass. civ., 5.9.2018, n. 21646; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310; cass. civ., 16.5.2024, n. 13586).

C.2. Con il secondo motivo di appello principale, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto maturata la prescrizione estintiva delle rimesse solutorie effettuate prima del 22.10.2005, e cioè prima del decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (notifica avvenuta il 22.10.2005), prendendo in considerazione solo quelle relative al conto corrente, pari alla somma di € 5.511,42, e non anche quelle relative al conto anticipi, pari alla somma di € 47.499,13.

La banca appellante principale ha dedotto che il primo giudice aveva fatto proprie, in maniera acritica, le errate conclusioni del CTU, al quale, sia nell'elaborato originario del 7.3.2018, sia nell'elaborato integrativo del 20.4.2018, il CT di parte della banca aveva segnalato che dovessero essere qualificate come solutorie e, dunque, dovessero essere ritenute prescritte, anche le rimesse effettuate, anteriormente all'ottobre 2005, sul conto anticipi, dell'importo pari ad euro 47.499,13, sicché il complessivo importo irripetibile era pari a € 53.010,55, di cui € 5.511,42, quali interessi del conto corrente ordinario, ed € 47.499,13 quali interessi maturati sul conto anticipi.

Il CTU, nell'elaborato del 7.3.2018 (pag. 24), aveva ritenuto di non recepire l'osservazione del CTP della Banca perché "non risulta depositato alcun contratto di conto anticipo e quindi non vi è alcuna convenzione circa la determinazione degli interessi ed il successivo addebito sul conto ordinario"; nell'elaborato integrativo del 20.4.2018 (8 pag. 3), ritornato sulla questione, il CTU osservava che la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010 afferiva "agli interessi maturati sul conto corrente per scoperti propri del conto e non agli interessi maturati relativi ad altri conti correnti, i quali sono da considerare alla stregua di un qualsivoglia addebito su conto in questione... la prassi adoperata dalla Banca di girocontare le competenze dal conto

pagina 13 di 29

anticipi al conto ordinario non è disciplinata essendo assente il relativo contratto”.

In ogni caso, il CTU nell’elaborato integrativo del 20.4.2018, predisponendo un’altra ipotesi di calcolo, nella quale detraeva anche le competenze prescritte riferite al conto anticipi presumibilmente saldate da rimesse solutorie prescritte, determinando quindi un minor credito della società attrice nei confronti della Banca pari a € 160.513,21.

La banca appellante principale ha osservato che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e l’art. 2033 c.c. non fa distinzione tra pagamenti, ma prende in considerazione solo ed esclusivamente la circostanza che il pagamento sia eseguito in difetto di una giustificazione causale; pertanto, era irrilevante la distinzione tratteggiata dal CTU tra interessi (comunque indebitamente corrisposti mediante rimesse solutorie) maturati in virtù di uno scoperto di conto corrente ordinario ovvero in virtù di un conto tecnico.

Il secondo motivo di appello principale deve essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale.

C.2.1. Con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellanti incidentali, [REDACTED]

impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva accolto, seppure solo in parte, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

In particolare, gli appellanti incidentali, con una prima censura, hanno obiettato che il Tribunale era caduto in contraddizione laddove, dopo aver ritenuto ammissibile la sola domanda di accertamento del saldo (e non anche la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.), aveva ritenuto fondata, seppure solo in parte, l’eccezione di prescrizione delle rimesse effettuate dalla correntista. Posto che soltanto l’azione di ripetizione dell’indebitato è soggetta a prescrizione e non anche l’azione di accertamento, il primo giudice avrebbe dovuto o dichiarare ammissibile la sola domanda di accertamento e, dunque, rigettare in toto l’eccezione di prescrizione, oppure ritenere ammissibile anche la domanda di ripetizione e conseguentemente accogliere seppure solo in parte l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

Gli appellanti incidentali hanno dedotto ancora, con una seconda censura, che, anche laddove la Corte di Appello avesse ritenuto ammissibile, in presenza di un’azione di mero accertamento, l’eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutorie, la sentenza di primo grado, in ogni caso, andava riformata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che tutte le rimesse

pagina 14 di 29

effettuate nel periodo anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione avessero natura solutoria perché non risultava [redacted] banca fosse intervenuto un contratto di fido bancario in forma scritta, né si poteva ritenere l'esistenza di un c.d. fido di fatto.

Gli appellanti incidentali, di contro, hanno dedotto che, in primo luogo, come evidenziato anche dal CTU, dall'andamento del rapporto si evinceva la presenza di un affidamento a favore della [redacted] che trovava riscontro: nelle risultanze della visura Centrale Rischi storia allegata agli atti, dove si evidenziavano "rischi a revoca" per tutta la durata del rapporto e, dunque, aperture di credito; nella lettera della banca del 20.9.2011 che confermava ulteriormente l'esistenza di un'apertura di credito anteriore a tale data; nel fatto che la Banca aveva costantemente applicato la commissione di massimo scoperto, istituto che presuppone un affidamento pattizio, avente la funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione costante di una somma di danaro; nei report della Centrale Rischi.

Si doveva quindi, ritenere sussistente tra le parti un contratto di apertura di credito, pur in mancanza di contratto scritto, con limite massimo quello effettivamente raggiunto, allorché il correntista aveva operato costantemente con saldo passivo, comportamento che non avrebbe potuto avere in assenza del consenso della banca, specie laddove risultava che quest'ultima non aveva chiesto rientri, né aveva mai assunto iniziativa nei confronti del correntista.

Gli appellanti incidentali, hanno dedotto ancora che, in ogni caso, anche ove si fosse voluto accedere alla tesi del primo giudice e, quindi, affermare che la prova dell'esistenza dell'apertura del credito poteva essere fornita solo da un contratto scritto, nel caso di specie non vi era dubbio che esso esisteva, in quanto il contratto di conto corrente recava anche la disciplina dell'apertura di credito e tanto si evinceva dagli art. 6, 7 del contratto di conto corrente.

Ne conseguiva che tutte le rimesse effettuate in presenza dell'apertura di credito nel periodo antecedente al 22.10.2005 non erano qualificabili come solutorie, ma come ripristinatorie, per cui per esse non era maturata nessuna prescrizione estintiva.

Gli appellanti incidentali hanno evidenziato, infine, che l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione si estendeva anche a tutte le rimesse relative al conto anticipi girocontate sul conto corrente.

L'ordine logico-giuridico impone di esaminare dapprima il secondo motivo di appello incidentale

pagina 15 di 29

nella parte in cui gli appellanti incidentali hanno impugnato la sentenza di primo grado laddove essa escludeva l'esistenza di un contratto di apertura di credito e hanno sostenuto, di contro, l'esistenza di un predetto contratto, o perché concluso in forma diversa dalla forma scritta o perché già contenuto nel contratto scritto di conto corrente.

C.2.2. Il secondo motivo di appello incidentale nella parte *qua* è fondato.

L'esistenza di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.

La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è stata posta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 2.12.2010, n. 24418, ai fini della decorrenza della prescrizione, affermandosi che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data della loro annotazione in conto, ma dalla data della chiusura del conto, mentre, ove i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, il termine di prescrizione decorre dalla loro annotazione in conto.

Se il correntista agisce senza allegare l'esistenza dell'apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione non sarà tenuta a dedurre e a dimostrare l'esistenza di detto contratto; altrettanto e a dirsi ove, invece, il correntista fin dall'inizio deduca l'esistenza del contratto di apertura di credito, a lui spettando di darne la relativa dimostrazione (cass. civ., 29.2.2024, n. 5364).

L'apertura di credito integra in sostanza una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cass. civ., 29.2.2024, n. 5364); essa è stata qualificata, talvolta, come un fatto impeditivo (cass. civ., 2019, n. 2650), talaltra come un fatto modificativo (cass. civ., 2018, n. 27704) della prescrizione.

Il primo giudice escludeva l'esistenza di un contratto di apertura di credito perché mancava il relativo documento contrattuale a forma scritta, richiesta a pena di nullità; non riteneva giuridicamente corretto che un contratto di affidamento potesse essere provato per *facta concludentia*.

Il ragionamento del primo giudice non è conforme al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il

correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1, D. Lgs. 385/1993. Ed invero, la rilevazione di tale vizio, nel caso di specie, non corrisponde all'interesse del correntista, l'unico che avrebbe potuto far valere detta nullità. In proposito, va rilevato che la nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, ex artt. 117, comma 1 e 3, D. Lgs. 385/1993 (TUB), si configura come una nullità di protezione, rilevabile d'ufficio, ex art. 127, comma 2, TUB. Tuttavia, essendo la nullità di protezione funzionale sia alla tutela di un interesse generale (integrità ed efficienza del mercato), sia di un interesse particolare (interesse del consumatore o del cliente), la rilevazione officiosa incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a far valere la nullità, escludendo che la controparte (nel caso di specie, la banca) possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione; cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).

Ne deriva che, non essendo la banca, convenuta in primo grado ripetizione di indebito, legittimata a far valere la nullità, per mancanza di forma scritta, dei contratti di apertura di credito, o a sollecitare un rilievo officioso in tal senso, non può ritenersi preclusa alla correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, in motivazione; cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione; cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) - non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. "staffè"), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.

E' stato altresì precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto di ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, a far decorrere il termine di prescrizione dalla

pagina 17 di 29

chiusura del rapporto costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purchè l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenuti negli atti difensivi delle parti (cass. civ., 17.7.2023, n. 20455; cass. civ., 29.2.2024, n. 5364; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310).

L'esistenza del contratto di affidamento – la cui nullità per difetto di forma scritta, si ripete, può essere fatta valere solo dal correntista o rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo nell'interesse del correntista – può ben desumersi, nel caso di specie, dai seguenti elementi di natura documentale, espressamente elencati dagli appellanti incidentali e/o segnalati dal CTU:

- 1) lettera della banca del 20.9.2011, con la quale veniva ridotto l'affidamento del conto ordinario da € 155.000,00 a € 20.000,00, e che conferma, quindi, l'esistenza di un'apertura di credito fino a € 155.000,00 anteriormente alla predetta data del 20.9.2011 (vedi relazione tecnica del CTU, pag. 23 e 24);
- 2) esistenza, nelle movimentazioni contabili del conto corrente, nel periodo antecedente al 22.10.2005 (periodo anteriore al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione) di costanti scoperti di conto corrente che, in taluni casi, vanno ben oltre € 100.000,00, senza, però, mai superare la soglia di € 155.000,00 (cfr. relazione tecnica depositata dal CTU nel giudizio di primo grado in data 7.3.2018, pagg. 23 e 24);
- 3) esistenza alla data del 7.10.2004 della scrittura in conto con l'addebito di € 110,00 per spese istruttoria e, per il periodo antecedente il 22.10.2005, di movimentazioni di conto nonostante gli scoperti, con emissione di assegni, addebiti di rid, ecc. (cfr. relazione tecnica depositata dal CTU nel giudizio di primo grado in data 7.3.2018, pag. 23);
- 4) applicazione costante della commissione di massimo scoperto;
- 5) mancate richieste di rientri da parte della banca;
- 6) risultanze della visura storica della Centrale Rischi, dove si evidenziano "Rischi a revoca" (ossia aperture di credito) per tutta la durata del rapporto;
- 7) previsione nel contratto di conto corrente (art. 6) della misura del "tasso apertura di credito scop. e/c nella misura del prime rate abi +2".

Sulla base degli elementi sopra elencati deve ritenersi l'esistenza di contratto di apertura di credito, del quale la correntista [redacted] è titolare in primo grado ed odierna appellata incidentale, intende avvantaggiarsi per paralizzare l'eccezione di prescrizione della banca,

pagina 18 di 29

convenuta in primo grado ed appellante principale, ancorchè non sia stato depositato in atti il relativo documento contrattuale in forma scritta.

D'altra parte, la banca convenuta in primo grado ed odierna appellante principale, a fronte dell'allegazione degli attori relativa all'esistenza di un'apertura di credito connessa al conto corrente n. [redacted] di atto di citazione in riassunzione, pag. 3: "al conto corrente n. [redacted] assistito da apertura di credito...), nella comparsa di risposta depositata in primo grado non contestava l'esistenza, nella sua storicità, dell'apertura di credito, ma deduceva solo che agli atti del giudizio non si rinveniva un contratto di apertura di credito (cfr. comparsa di risposta depositata in primo grado, quarta pagina).

Quanto al limite dell'affidamento, dalla lettera della banca del 20.9.2011, sopra richiamata, con la quale l'affidamento era ridotto da € 155.000,00 a € 20.000,00, si desume che fino al 20.9.2011 il limite dell'affidamento concesso era di € 155.000,00.

Poiché – come accertato dal CTU (cfr. relazione tecnica depositata dal CTU nel giudizio di primo grado in data 7.3.2018, pag. 24) - nelle movimentazioni precedenti alla data del 22.10.2005 (ossia precedenti al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione) non si erano mai registrati scoperti superiori a € 155.000,00, nessuna delle rimesse antecedenti al 22.10.2005 aveva natura solutoria, ma tutte le rimesse dovevano ritenersi ripristinatorie, e, quindi, non prescritte, decorrendo il relativo termine decennale di prescrizione dalla chiusura del conto corrente (chiusura che era intervenuta solo in data 20.6.2014, come affermato dal CTU nella sua relazione di consulenza tecnica depositata in data 7.3.2018, pag. 20, mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto in data 22.10.2015).

Devono, quindi, essere considerate ripetibili dalla correntista, perché ripristinatorie, anche le rimesse annotate in epoca anteriore al decennio da calcolare a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 22.10.2015, ossia le rimesse annotate in epoca antecedente al 22.10.2005, pari, per quanto concerne il conto corrente, a € 5.511,42.

L'accertata esistenza di un contratto di affidamento, con la conseguente natura ripristinatoria delle rimesse, determina in radice il rigetto del secondo motivo di appello principale, con cui la banca appellante si duole del fatto che il primo giudice aveva considerato solo le rimesse solutorie relative al contratto di conto corrente, ritenendole irripetibili, e non aveva considerato

pagina 19 di 29

anche le rimesse solutorie relative al conto anticipi, e tanto a prescindere da ogni questione sul se le rimesse solutorie siano configurabili in relazione al conto anticipi, che è un conto tecnico (per la soluzione negativa vedi cass. civ., 6575/2018).

Resta assorbita ogni questione, prospettata dagli appellanti incidentali, sul se il contratto di apertura di credito possa ritenersi previsto e disciplinato nel contratto di conto corrente del 23.2.1993, sicché non sarebbe necessaria la stipula per iscritto di un apposito contratto di apertura di credito.

In conclusione la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui dal saldo a credito della correntista di € 213.523,76, come individuato dal CTU, era scorporato l'importo di € 5.5411,42, pari alle rimesse ritenute solutorie intervenute prima del 22.10.2005, con un saldo residuo di € 208.012,34 credito della correntista.

C.3. Con il terzo motivo di appello principale, la banca appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo chirografario del 15.9.2011, perché si trattava di un mutuo di scopo, destinato a ripianare le passività accumulate sul conto corrente n. [redacted] ma che non era in grado di realizzare l'attività programmata tra le parti, in quanto alla data del 15.9.2011 non esisteva sul conto corrente nessuna passività, come accertato dal CTU.

La banca appellante principale ha controargomentato che, pur dando per acclarato che tra il contratto di mutuo stipulato per appianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un collegamento negoziale che li rende interdipendenti, di guisa che, laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo (nullità), il Tribunale, nel caso di specie, non si era accorto che la provvista del mutuo non venne integralmente destinata a ripianare il saldo negativo del rapporto di conto corrente: ed invero, emergeva inconfutabilmente dalla sentenza di primo grado che il saldo negativo del conto corrente ammontava, alla data di stipula del mutuo, a € 131.165,66, mentre con il mutuo venne erogata la diversa e maggior somma di € 155.000,00. Pertanto – ha concluso la banca appellante principale – pur seguendo il percorso argomentativo del Tribunale, la nullità contrattuale non poteva essere integrale, ma, al più, solo parziale, limitatamente al solo importo destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria e non anche per la differenza in esubero.

pagina 20 di 29

Il motivo di appello, per come formulato, è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Non è in contestazione – e, quindi, sul punto è calato il giudicato – che il contratto di mutuo concluso in data 15.9.2011 tra la [redacted] e [redacted] è un mutuo di scopo (mutuo solutorio), perché destinato a ripianare le passività esistenti sul conto corrente n. 247, sicché il mutuante non si obbligava solo a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto estinzione delle passività esistenti sul conto corrente n. [redacted] per cui tale impegno penetrava nella causa del contratto, con rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, con la conseguenza che l'accertamento di un eventuale difetto di causa non poteva prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato (cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 e 11).

Su tali presupposti, il primo giudice dichiarava la nullità del contratto [redacted] perché non era in grado di realizzare l'attività programmata dalle parti, in quanto alla data di conclusione del mutuo (15.9.2011) nessuna passività esisteva sul conto corrente n. 247.

La banca appellante principale ha solo controargomentato che, come emergeva in maniera inconfutabile dalla sentenza impugnata, il saldo negativo del conto corrente ammontava, alla data di stipula del mutuo (15.9.2011), a € 131.156,66, mentre con il mutuo era stata erogata la maggiore somma di € 155.000,00, per cui, anche a voler seguire il ragionamento del primo giudice, la nullità del contratto di mutuo non poteva essere integrale, ma solo parziale, limitatamente al solo importo destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria e non anche per la differenza in esubero.

Le controargomentazioni della banca appellante, per come articolate, non colgono nel segno, perché, se è vero che nel contratto di mutuo del 15.9.2011 si legge che l'importo "finanziato" era di € 155.000,00 e che (art. 1) la parte mutuataria dichiarava, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il mutuo, come dalla stessa richiesto, era "destinato esclusivamente" alla estinzione della "esposizione sul c/c n. 247, pari attualmente a € 131.165,66, oltre interessi, spese ed accessori ed eventuali partite in corso di contabilizzazione", è, altresì, vero, da una parte, che l'importo finanziato, in genere, non coincide con l'importo erogato, in quanto la banca trattiene dall'importo finanziato una serie di spese ed oneri (per cui l'importo netto erogato è inferiore all'importo finanziato), dall'altra, che l'esposizione debitoria sul conto corrente n. 247 era quantificata dalla banca, alla data di erogazione del mutuo, nella somma di 131.165,66, che

pagina 21 di 29

doveva essere, però, maggiorata degli “interessi, spese ed accessori ed eventuali partite in corso di contabilizzazione” (vedi articolo 1 del contratto di mutuo, depositato in via telematica nel presente giudizio dagli appellanti incidentali in data 5.11.2019), e, quindi, finiva con l’essere superiore alla somma indicata di € 131.165,66.

La banca appellante principale, nella formulazione del terzo motivo di appello, non ha tenuto conto né delle spese e degli oneri che concorrevano a determinare l’importo “finanziato” di € 155.000,00, né degli interessi, spese, accessori ed eventuali partite in corso di contabilizzazioni che dovevano essere aggiunte al saldo negativo del conto corrente, quantificato dalla stessa banca nel contratto di mutuo in € 131.165,66, per cui non vi è alcuna certezza che l’importo erogato fosse superiore, ed in che misura, alla complessiva esposizione debitoria del conto corrente di € 155.000,00, oltre interessi, spese, accessori ed eventuali partite in corso di contabilizzazione, con conseguente infondatezza del terzo motivo di appello.

C.4. Con il quarto motivo di appello principale, la banca appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice affermava che all’accertata inesistenza di una posizione debitoria dell’[redacted], sia in relazione al contratto di conto corrente che in relazione al contratto di mutuo, e, conseguentemente, anche dei garanti [redacted] e [redacted] conseguiva la declaratoria di illegittimità della segnalazione [redacted] Rischi, per [redacted] andava condannata a richiedere la cancellazione presso l’autorità che allestisce e conserva l’elenco (Banca d’Italia).

La banca appellante principale ha dedotto la nullità della sentenza nella parte qua in conseguenza della assoluta genericità della relativa domanda; dopo aver premesso le funzioni della Centrale Rischi, la banca appellante ha chiesto che cosa avrebbe dovuto essere cancellata, se una ipotetica segnalazione a sofferenza o la erogazione delle linee di credito (“Cosa dovrà essere cancellata? Una ipotetica segnalazione a sofferenza? La erogazione delle linee di credito?”; cfr. atto di appello, pag. 18).

Il quarto motivo di appello principale è infondato.

In primo luogo, in punto di diritto, non è ipotizzabile alcuna nullità della sentenza che derivi da una eventuale nullità della domanda attorea; in secondo luogo, e *ad abundantiam*, non si registra alcuna nullità della domanda degli attori in primo grado, odierni appellati/appellanti incidentali, in quanto essi (a pag. 19 dell’atto di citazione) deducevano chiaramente ed espressamente

pagina 22 di 29

l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischii operata dalla Banca nei confronti della [redacted] e dei garanti sin data 17.6.2014, atteso che il credito della banca nei confronti della debitrice principale non esisteva e chiedevano la condanna della Banca a provvedere alla cancellazione della segnalazione (oltre che al risarcimento danni).

D'altro canto, era la stessa [redacted] con lettere del 20.6.2014, aventi ad oggetto "segnalazione a "sofferenze" nella Centrale Rischii della Banca D'Italia esposizione debitoria della [redacted] e [redacted] (debitore principale)", ad informare l'[redacted] ed i garanti [redacted] che essa Banca aveva proceduto "ad imputare a sofferenze la posizione debitoria" della [redacted] [redacted] dandone specifica segnalazione alla Centrale Rischii della Banca d'Italia (vedi allegato "produzione I rar", depositato dagli appellanti incidentali in data 5.11.2019).

C.5. Con il quinto motivo di appello principale, la banca appellante si è doluta dell'erronea regolamentazione delle spese di lite, poste dal primo giudice interamente a carico della stessa, nonostante si fosse in presenza di una soccombenza reciproca delle parti, che avrebbe dovuto portare alla compensazione delle spese di lite.

In particolare, la banca appellante principale ha dedotto la soccombenza reciproca delle parti derivava dalle seguenti circostanze: il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte proposta in via principale dagli attori, odierni appellati; aveva accolto soltanto nella misura del 20% la domanda di mero accertamento proposta in via subordinata dai medesimi attori, odierni appellati; aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da essa banca, convenuta in primo grado.

Il quinto motivo di appello è superato dal fatto che l'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello incidentale determinano una riforma della sentenza impugnata, con conseguente necessità di regolamentare le spese del giudizio di primo grado, tenuto anche conto dell'esito del terzo motivo di appello incidentale, di qui seguito esaminato.

In ogni caso, non è corretta l'argomentazione della banca appellante principale secondo cui l'accoglimento in misura ridotta della domanda integra una ipotesi di soccombenza reciproca, in quanto la Corte di Cassazione ha precisato, in più occasioni, che non integra il presupposto della soccombenza, neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui, tuttavia, il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale

pagina 23 di 29

compensazione, totale, o parziale, delle spese (cass. civ., 23.6.2000, n. 8532; cass. civ., 7.8.2001, n. 10911; cass. civ., 2.8.2002, n. 11604; cass. civ., 5.5.2004, n. 8528; cass. civ., sez. un., 31.10.2022, n. 32061: "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.").

D. Esame del terzo motivo di appello incidentale

D.1. Con il terzo motivo, gli appellanti incidentali hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice, pur avendo accertato e dichiarato l'illegittimità dell'intervenuta segnalazione del nominativo della [redacted] e dei garanti [redacted] alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, aveva ommesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.

In particolare, gli appellanti incidentali hanno dedotto che [redacted] a causa della predetta segnalazione, non aveva potuto accedere al credito e si era visto negare dalla banca Mediolanum un mutuo di euro 435.000,00; inoltre, non vi era dubbio che la segnalazione alla Centrale Rischi avesse provocato anche un danno non patrimoniale, che prescindeva da quello patrimoniale, era legato alla *deminutio* del diritto all'identità, al nome e all'immagine della persona ed era un danno *in re ipsa*, che non necessitava di prove.

Il terzo motivo di appello incidentale non porta ad un risultato utile per gli appellati/appellanti incidentali che lo hanno proposto, in quanto, se è vero che il primo giudice aveva ommesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, pur tuttavia, detta domanda, che deve essere esaminata in questa sede, risulta infondata e, quindi, deve essere rigettata.

Con riferimento ai danni patrimoniali, nell'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Avellino, gli attori/odierni appellanti incidentali deducevano che il danno patrimoniale subito dal dr. [redacted] per effetto dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi si

pagina 24 di 29

evinceva con evidenza dal diniego della concessione del mutuo fondiario opposto dalla Banca Mediolanum proprio in ragione alle evidenze negative e tali allegazioni sono state reiterate nel terzo motivo di appello incidentale.

Orbene, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, che sarebbero stati subiti da [redacted] [redacted] infondata per diverse ragioni: in primo luogo, non è stato precisato quali conseguenze negative sul piano patrimoniale avrebbe provocato il rigetto della richiesta di mutuo fondiario di € 435.000,00 presentata da [redacted] [redacted] m, atteso che il rigetto della richiesta di mutuo è un mero evento che, di per sé, non determina nessuna conseguenza dannosa; in secondo luogo, non vi è prova del nesso di causalità tra il rigetto, da parte della banca [redacted] [redacted] la domanda di mutuo per la somma di € 435.000,00 avanzata da [redacted] [redacted] Centrale Rischi della Banca d'Italia su impulso della [redacted] [redacted] in quanto non è idoneo a provare tale nesso di causalità l'unico documento depositato dagli appellanti incidentali a tal fine, rappresentato da una comunicazione dell' [redacted] [redacted] 2015, indirizzata a [redacted] [redacted] legato "produzione 3 rar", ridepositata in via telematica in grado di appello dagli appellanti incidentali in data 5.11.2019), nella quale la banca [redacted] [redacted] comunicava che non era possibile perfezionare la richiesta di mutuo fondiario presentata [redacted] [redacted] in data 7.11.2014 per € 435.000,00, nonostante [redacted] [redacted] risultasse cliente "primafila", ed, in quanto tale, meritevole di attenzione, in ossequio alle regole prudenziali circa l'erogazione del credito, "per effetto della presenza di evidenze negative a Suo carico presso le varie Banche Dati". Appare evidente come tale comunicazione faccia riferimento, in maniera generica, ad "evidenze negative" a carico di [redacted] [redacted] non meglio precisate "varie Banche Dati", lasciando intendere, quindi, che il mutuo a [redacted] [redacted] non era stato concesso per le plurime segnalazioni pregiudizievoli a suo carico presenti in diverse Banche Dati e, quindi, non solo per la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia avvenuta da parte della Banca [redacted] [redacted] per cui non vi è alcuna prova che la richiesta di mutuo sarebbe stata accolta ove fosse mancata la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia su impulso della [redacted] [redacted] appellante principale. Quanto, invece, ai danni non patrimoniali per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, richiesti da tutti e tre gli appellanti incidentali, del pari, la domanda è infondata per la mancanza

pagina 25 di 29

di prova, e, prima ancora, per la mancata specifica allegazione di tali presunti danni.

Nel caso di specie, gli appellanti incidentali, nell'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Benevento e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, si limitavano a chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali per illegittima segnalazione alla Centrale Rischii, senza nessun'altra precisazione.

E' principio costante in giurisprudenza quello per cui il danno all'immagine e alla reputazione da illegittima segnalazione alla Centrale Rischii, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti incidentali nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello, in quanto danno costituente danno "conseguenza", non può essere considerato in "re ipsa", ma va specificamente allegato e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (cass. civ., 6.3.2023, n. 6589; cass. civ., 28.3.2018, n. 7594).

In conclusione, l'appello principale proposto da [redacted] a [redacted] deve essere interamente rigettato; l'appello incidentale proposto dalla [redacted] S.p.A. [redacted] deve essere accolto in relazione al primo ed al secondo motivo, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla [redacted] [redacted] deve essere condannata a pagare alla [redacted] somma di € 213.523,76, a titolo di saldo del conto corrente n. [redacted] e di saldo del conto anticipo su fatture [redacted], collegato al primo, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (da individuarsi nella data del 22.10.2015, in cui era notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) al saldo.

Quanto al terzo motivo di appello incidentale, la domanda di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischii proposta dagli appellanti incidentali nel giudizio di primo grado, esaminata per la prima volta in questa sede, per non essere stata esaminata dal primo giudice, deve essere rigettata.

Resta ferma la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di mutuo del 15.9.2011 (capo n. 3 del dispositivo della sentenza impugnata) e nella parte in cui condannava la [redacted] a [redacted] richiedere la cancellazione della segnalazione della [redacted] [redacted] dalla Centrale Rischii della Banca D'Italia (capo n. 4 del dispositivo della sentenza impugnata).

pagina 26 di 29

E.Le spese processuali

La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico della banca convenuta.

L'esito del giudizio di appello ha visto la [redacted] banca gli [redacted] [redacted] appellante principale e convenuta in primo grado, totalmente soccombente, e gli appellanti incidentali, attori in primo grado, solo parzialmente soccombenti, limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Per tali ragioni, le spese del giudizio di primo e secondo grado devono essere poste a carico, in ragione di tre quarti (3/4), di [redacted], appellante principale, in favore degli appellanti incidentali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., mentre il residuo quarto (1/4) deve essere compensato tra le suindicate parti.

Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado devono essere poste interamente a carico della banca, convenuta in primo grado ed odierna appellante principale, ove si consideri che la CTU non era in alcun modo funzionale alla domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, che è la sola domanda in relazione alla quale gli attori in primo grado, odierni appellati/appellanti incidentali, sono rimasti soccombenti.

Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori medi della tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuto il valore della causa di primo grado pari a € 213.523,76 (pari alla somma oggetto della pronuncia di restituzione in favore degli appellati/appellanti incidentali ed in danno della banca appellante principale).

Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo, del pari, come valore della causa di secondo grado quello di € 213.523,76 (pari alla somma oggetto della pronuncia di restituzione in favore degli appellati/appellanti incidentali ed in danno della banca), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria, ed applicando i valori medi per tutte le altre tre fasi.

In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale proposto [redacted] essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -

pagina 27 di 29

quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della suindicata appellata principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla [redacted] nei confronti della [redacted]

[redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 515/2019, pubblicata il 19.3.2019, nonché sull'appello incidentale proposto dagli appellati [redacted] avverso la medesima sentenza, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello principale proposto dalla [redacted]
- 2) Accoglie il primo ed il secondo motivo di appello incidentale, e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante principale [redacted] a pagare, in favore dell'appellata/appellante incidentale [redacted] la somma di € 213.523,76, a titolo di saldo del conto corrente n. [redacted] e del conto anticipi su fatture [redacted] al primo collegato, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (22.10.2015) al saldo;
- 3) Rigetta la domanda di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi proposta nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati/appellanti incidentali;
- 4) Resta ferma, nel resto, la sentenza impugnata (capi nn. 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata);
- 5) Condanna la banca appellante principale al pagamento in favore degli appellati/appellanti incidentali dei tre quarti (3/4) delle spese del giudizio di primo grado, spese che liquida nel loro intero (1/1) ammontare nella somma [redacted] per esborsi e di [redacted] per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella

pagina 28 di 29

- misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; dichiara compensato tra le suindicate parti il residuo quarto (1/4);
- 6) Pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico della banca appellante principale;
 - 4) Condanna la banca appellante principale al pagamento in favore degli appellati/appellanti incidentali dei tre quarti (3/4) delle spese del giudizio di secondo grado, spese che liquida nel loro intero (1/1) ammontare nella somma di [REDACTED] per esborsi e di [REDACTED] per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; dichiara compensato tra le suindicate parti il residuo quarto (1/4);
 - 7) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della banca appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

Napoli, 4.9.2024

Il Consigliere relatore
dr.ssa Rosaria Morrone

Il Presidente
dr.ssa Maria Casaregola

pagina 29 di 29

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 settembre 2024

« Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f) – Compiti dell'autorità di controllo – Articolo 58, paragrafo 2 – Misure correttive – Sanzione amministrativa pecuniaria – Margine di discrezionalità dell'autorità di controllo – Limiti »

Nella causa C-768/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania), con decisione del 10 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2021, nel procedimento

TR

contro

Land Hessen,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per TR, da F. Wittmaack, Rechtsanwalt;
- per il Land Hessen, da M. Kottmann e G. Ziegenhorn, Rechtsanwälte;
- per il governo austriaco, da J. Schmoll e M.-T. Rappersberger, in qualità di agenti;
- per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, J. Ramos e C. Vieira Guerra, in qualità di agenti;
- per il governo rumeno, da L.-E. Bațagoi e E. Gane, in qualità di agenti;
- per il governo norvegese, da S.-E. Jahr Dahl, L.M. Moen Jünge e M. Munthe Kaas, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, M. Heller e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 aprile 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), dell'articolo 58, paragrafo 2, nonché dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra TR e il Land Hessen (Land dell'Assia, Germania), in merito all'omessa adozione da parte dello Hessischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (commissario per la protezione dei dati e la libertà d'informazione del Land dell'Assia, Germania) (in prosieguo: lo «HBDI») di misure correttive nei confronti della Sparkasse X (Cassa di risparmio di X; in prosieguo: la «Cassa di risparmio»).

Contesto normativo

3 Ai sensi dei considerando 6, 7, 10, 129 e 148 del RGPD:

«(6) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. (...)

(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione [europea], affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. (...)

(...)

(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. (...)

(...)

(129) (...) È opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento

individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. (...)

(...)

(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. (...)

4 L'articolo 5 di tale regolamento è così formulato:

«1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (...) ("limitazione della finalità");
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
- d) esatti e, se necessario, aggiornati (...); ("esattezza");
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (...); ("limitazione della conservazione");
- f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali (...) ("integrità e riservatezza");

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo ("responsabilizzazione").

5 L'articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento così prevede:

«Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative

adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario».

6 L'articolo 33 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. (...)

(...)

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

(...)».

7 L'articolo 34, paragrafo 1, del RGPD così dispone:

«Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo».

8 Il capo VI del RGPD, rubricato «Autorità di controllo indipendenti», comprende gli articoli da 51 a 59 del medesimo.

9 L'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:

«Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (l'"autorità di controllo")».

10 L'articolo 57 del RGPD, dal titolo «Compiti», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

a) sorveglianza e assicura l'applicazione del presente regolamento;

(...)

f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

(...))».

11 L'articolo 58 di tale regolamento, intitolato «Poteri», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:

a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;

(...)

2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

(...)

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

(...)».

12 L'articolo 77 di detto regolamento è così formulato:

«1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78».

13 L'articolo 83, paragrafi 1 e 2 del medesimo regolamento enuncia quanto segue:

«1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j)), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e
- k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14 La Cassa di risparmio è un ente comunale di diritto pubblico e svolge tra l'altro operazioni bancarie e creditizie. Il 15 novembre 2019, essa ha notificato allo HBDI, conformemente all'articolo 33 del RGPD, una violazione dei dati personali, costituita dal fatto che una delle sue dipendenti aveva ripetutamente consultato in diverse occasioni dati personali di TR, uno dei suoi clienti, senza esservi autorizzata. La Cassa di risparmio ha omesso di comunicare a TR la violazione dei suoi dati personali.

15 Dopo essere venuto incidentalmente a conoscenza del fatto che i suoi dati personali erano stati indebitamente consultati, il 27 luglio 2020, TR ha presentato un reclamo allo HBDI sulla base dell'articolo 77 del RGPD. In tale reclamo, egli ha denunciato il fatto che la violazione dei suoi dati personali non gli era stata comunicata, in violazione dell'articolo 34 di tale regolamento. Egli ha censurato altresì la durata di conservazione del registro di accesso della Cassa di risparmio, fissata in soli tre mesi, nonché gli ampi diritti di consultazione di cui godono i membri del suo personale.

16 A seguito del reclamo presentato da TR, lo HBDI ha sentito la Cassa di risparmio per iscritto e oralmente in merito alle censure formulate nei suoi confronti. Nel corso dell'audizione, la Cassa di risparmio ha indicato di aver omesso di procedere a una comunicazione ai sensi dell'articolo 34 del RGPD, in quanto il suo responsabile della protezione dei dati aveva ritenuto che non vi fosse un rischio elevato per i diritti e le libertà di TR. Infatti, erano state adottate misure disciplinari nei confronti della dipendente interessata e quest'ultima aveva confermato per iscritto di non aver né copiato né conservato i dati personali, di non averli trasmessi a terzi e che non lo avrebbe fatto in futuro. Inoltre, poiché lo HBDI ha criticato la durata troppo breve di conservazione dei registri di accesso, la Cassa di risparmio l'ha informato che tale questione sarebbe stata oggetto di un riesame.

17 Con decisione del 3 settembre 2020, lo HBDI ha informato TR che la Cassa di risparmio non aveva violato l'articolo 34 del RGPD, poiché la valutazione della Cassa di risparmio secondo cui la violazione di dati personali commessa non poteva comportare un rischio

elevato per i suoi diritti e le sue libertà, ai sensi di tale articolo, non era manifestamente errata. Infatti, anche se i dati fossero stati consultati dalla dipendente, nulla indicava che quest'ultima li avesse trasmessi a terzi o li avesse utilizzati a discapito di TR. Inoltre, lo HBDI ha indicato di aver invitato la Cassa di risparmio a conservare ormai il proprio registro di accesso per un periodo superiore a tre mesi. Infine, per quanto riguarda la questione dell'accesso dei dipendenti della Cassa di risparmio ai dati personali, lo HBDI ha respinto il reclamo presentato da TR, sottolineando che possono essere concessi ampi diritti di accesso, in linea di principio, qualora esista la certezza che ciascun utente è informato delle condizioni alle quali può accedere ai dati. Pertanto, secondo lo HBDI, un controllo generalizzato di ogni accesso non è necessario.

18 TR ha presentato ricorso contro la decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania), il giudice del rinvio, chiedendogli di ingiungere allo HBDI di intervenire nei confronti della Cassa di risparmio.

19 A sostegno del suo ricorso, TR fa valere che lo HBDI non ha trattato il suo reclamo come prescritto dal RGPD, vale a dire prendendo in considerazione tutte le circostanze di fatto, e aggiunge che lo HBDI avrebbe dovuto infliggere una sanzione pecuniaria alla Cassa di risparmio, tenuto conto delle diverse violazioni da parte di quest'ultima delle disposizioni di tale regolamento, in particolare dell'articolo 5, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 33, paragrafo 3, del medesimo. Secondo TR, in caso di violazione accertata di detto regolamento, come nella fattispecie, non entrerebbe in gioco il principio di opportunità, cosicché lo HBDI sarebbe stato libero, non tanto di decidere se agire o meno, ma, casomai, di scegliere le misure che intendeva adottare.

20 A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, in caso di violazione accertata di disposizioni relative alla protezione dei dati personali, il RGPD debba essere interpretato nel senso che l'autorità di controllo è tenuta ad adottare misure correttive ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento, come una sanzione amministrativa pecuniaria, oppure nel senso che tale autorità dispone di un potere discrezionale che l'autorizza, a seconda delle circostanze, ad omettere di adottare siffatte misure.

21 Il giudice del rinvio espone che la prima interpretazione, che è quella sostenuta da TR nonché da una parte della dottrina, si basa sul fatto che i poteri di cui dispone l'autorità di controllo di adottare misure correttive mirano a ripristinare le condizioni legittime, nel caso in cui il cittadino assista ad una violazione dei suoi diritti a causa del trattamento dei dati. L'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD dovrebbe quindi essere inteso come una norma prescrittiva che fonda un diritto del cittadino a un'azione da parte delle autorità allorché un'impresa o un'autorità abbia trattato illecitamente i dati personali del cittadino o abbia violato diritti in altro modo. In caso di accertamento di una violazione della protezione dei dati l'autorità di controllo sarebbe quindi obbligata ad adottare misure correttive, restandole solamente la discrezionalità di scegliere quali tra le misure previste adottare.

22 Il giudice del rinvio dubita tuttavia della fondatezza di tale interpretazione, che esso ritiene troppo estensiva, ed è incline piuttosto a riconoscere all'autorità di controllo un margine di discrezionalità che l'autorizza, in taluni casi, ad omettere di adottare una misura correttiva, in particolare di infliggere una sanzione, in caso di violazione accertata. Quand'anche l'autorità di controllo avesse, in forza dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, l'obbligo di procedere a un attento esame nel merito dei reclami e di esaminare ciascun caso specifico, essa non sarebbe tuttavia tenuta ad adottare una misura correttiva in ogni situazione. Pertanto, essa non sarebbe soggetta a tale obbligo qualora in passato siano state violate norme relative alla protezione dei dati personali, ma il titolare del trattamento abbia adottato misure che non lascino presagire che una violazione della protezione dei dati si ripeta.

23 In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) ed f) e l'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a j), in combinato disposto con l'articolo 77, paragrafo 1, del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che nel caso in cui l'autorità di controllo rilevi un trattamento dei dati che viola i diritti dell'interessato l'autorità di controllo sia sempre obbligata ad intervenire ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, [di tale regolamento]».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24 Senza contestare espressamente la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, TR sostiene che una risposta alla questione sollevata non è necessaria per decidere la controversia di cui al procedimento principale. Il suo ricorso mirerebbe solo a far sì che il giudice del rinvio condanni lo HBDI a pronunciarsi sulle censure sollevate nel reclamo, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, e non a che esso lo condanni ad avvalersi dei poteri conferitigli dall'articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento

25 A tal proposito, occorre ricordare che, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell'Istruzione e INPS, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

26 Ne consegue che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione poste dal giudice nazionale nell'ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un

giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell'Istruzione e INPS, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

27 Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che TR ha fatto valere un diritto all'intervento dello HBDI e ha affermato che quest'ultimo era tenuto ad infliggere una sanzione pecuniaria alla Cassa di risparmio.

28 Di conseguenza, non risulta manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia principale.

29 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

30 Per rispondere alla questione sollevata, occorre ricordare, in via preliminare, che l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l'atto di cui essa fa parte [sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione), C-26/22 e C-64/22, EU:C:2023:958, punto 48 e giurisprudenza citata].

31 Occorre ricordare altresì che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, le autorità nazionali di controllo sono incaricate di controllare il rispetto delle norme dell'Unione relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali [sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione), C-26/22 e C-64/22, EU:C:2023:958, punto 55 e giurisprudenza citata].

32 In particolare, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del RGDP, ogni autorità di controllo è tenuta, nel suo territorio, a trattare i reclami che qualsiasi persona, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento, ha il diritto di proporre quando considera che un trattamento di dati personali che la riguardano costituisca una violazione di tale regolamento, ad esaminarne l'oggetto nella misura necessaria e ad informare l'autore del reclamo dello stato e dell'esito dell'indagine entro un termine ragionevole. L'autorità di controllo deve trattare un siffatto reclamo con la dovuta diligenza [v, in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione) C-26/22 e C-64/22, EU:C:2023:958, punto 56 e giurisprudenza citata].

33 Al fine del trattamento dei reclami così presentati, l'articolo 58, paragrafo 1, del RGDP conferisce a ciascuna autorità di controllo significativi poteri di indagine. Quando una siffatta autorità constata, al termine della sua indagine, una violazione delle disposizioni di tale

regolamento, essa è tenuta a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata, poiché qualsiasi misura, come precisato dal considerando 129 di tale regolamento, deve, in particolare, essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità a detto regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso. A tal fine, l'articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento elenca le diverse misure correttive che l'autorità di controllo può adottare [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione), C-26/22 e C-64/22, EU:C:2023:958, punto 57 e giurisprudenza citata).

34 Pertanto, in forza dell'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD, l'autorità di controllo ha il potere, in particolare, di richiamare all'ordine un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano comportato una violazione delle disposizioni di tale regolamento [lettera b)], di ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i suoi diritti ai sensi di detto regolamento [lettera c)], di ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del medesimo regolamento, se del caso, in modo specifico ed entro un termine determinato [lettera d)], o ancora di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 del RGPD, in aggiunta o in luogo delle misure di cui a tale articolo 58, paragrafo 2, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso [punto i)].

35 Ne consegue che la procedura di reclamo è concepita come un meccanismo idoneo a salvaguardare efficacemente i diritti e gli interessi delle persone coinvolte [sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione), C-26/22 e C-64/22, EU:C:2023:958, punto 58].

36 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che lo HBDI ha esaminato nel merito il reclamo presentato dal ricorrente nel procedimento principale e lo ha informato dell'esito dell'indagine. Più specificamente, lo HBDI ha confermato che una violazione dei dati personali di quest'ultimo si era verificata in seno alla Cassa di risparmio, consistente nell'accesso non autorizzato a questi ultimi da parte di una delle sue dipendenti. Tuttavia, per quanto riguarda i diritti di consultazione dei membri del personale della Cassa di risparmio, lo HBDI ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente nel procedimento principale. Inoltre, esso ha concluso che non era necessario intervenire contro la Cassa di risparmio ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD.

37 A tal riguardo, occorre rilevare che il RGPD lascia all'autorità di controllo un margine di discrezionalità quanto al modo in cui essa deve porre rimedio all'inadeguatezza constatata, poiché l'articolo 58, paragrafo 2, di quest'ultimo conferisce a tale autorità il potere di adottare diverse misure correttive. Pertanto, la Corte ha già dichiarato che la scelta del mezzo appropriato e necessario spetta all'autorità di controllo che deve fare tale scelta prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto e assolvendo al suo compito di vigilare sul pieno rispetto del RGPD con tutta la diligenza richiesta (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, punto 112).

38 Tale potere discrezionale è tuttavia limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un'applicazione rigorosa delle norme, come risulta dai considerando 7 e 10 del RGPD.

39 Per quanto riguarda, più in particolare, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del RGPD, dall'articolo 83, paragrafo 2, di tale regolamento risulta che esse sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui a tale articolo 58, paragrafo 2 o in luogo di tali misure. Inoltre, tale articolo 83, paragrafo 2, precisa che, al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa, l'autorità di controllo in ogni singolo caso tiene debitamente conto degli elementi di cui alle lettere da a) a k) di tale disposizione, quali la natura, la gravità e la durata della violazione.

40 Pertanto, il legislatore dell'Unione ha previsto un sistema di sanzioni che consente alle autorità di controllo di imporre le sanzioni più appropriate e giustificate a seconda delle circostanze di ciascun caso (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C-683/21, EU:C:2023:949, punti 75 e 78), prendendo in considerazione, come ricordato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, la necessità di garantire il pieno rispetto del RGPD, nonché di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un'applicazione rigorosa delle norme.

41 Di conseguenza, non si può dedurre né dall'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD, né dall'articolo 83 dello stesso, che vi sia un obbligo per l'autorità di controllo di adottare, in tutti i casi in cui riscontri una violazione dei dati personali, una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, essendo il suo obbligo, in tali circostanze, quello di reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio alla carenza riscontrata. In tali circostanze, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, l'autore di un reclamo i cui diritti siano stati violati non dispone di un diritto soggettivo all'imposizione, da parte dell'autorità di controllo, di una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare del trattamento.

42 Per contro, l'autorità di controllo è tenuta ad intervenire qualora l'adozione di una o più delle misure correttive previste all'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD sia, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, appropriata, necessaria e proporzionata al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata e assicurare la conformità a tale regolamento.

43 A tal riguardo, non è escluso che, in via eccezionale e tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, l'autorità di controllo possa omettere di adottare una misura correttiva nonostante sia stata constatata una violazione di dati personali. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, qualora la violazione constatata non sia persistita, ad esempio qualora il titolare del trattamento, che aveva, in linea di principio, attuato misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 24 del RGPD, abbia adottato, non appena ne sia venuto a conoscenza di tale violazione, le misure appropriate e necessarie affinché detta violazione cessasse e non si ripeta, tenuto conto degli obblighi ad esso incombenti, in particolare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 24 di tale regolamento.

44 L'interpretazione secondo la quale l'autorità di controllo, qualora constati una violazione di dati personali, non è tenuta ad adottare in tutti i casi una misura correttiva ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD è corroborata dagli obiettivi perseguiti rispettivamente da tale articolo 58, paragrafo 2, nonché dall'articolo 83 di tale regolamento.

45 Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dall'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD, dal considerando 129 del medesimo risulta che tale disposizione mira a garantire la conformità del trattamento dei dati personali a tale regolamento nonché il ripristino di situazioni di violazione di quest'ultimo per renderle conformi al diritto dell'Unione, grazie all'intervento delle autorità nazionali di controllo (sentenza del 14 marzo 2024, Újpesti Polgármesteri Hivatal, C-46/23, EU:C:2024:239, punto 40).

46 Ne consegue che l'adozione di una misura correttiva può, in via eccezionale e tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, non imporsi, a condizione che la situazione di violazione del RGPD sia già stata ripristinata e che sia garantita la conformità dei trattamenti di dati personali a tale regolamento da parte del loro titolare, e che una siffatta omissione dell'autorità di controllo non sia tale da pregiudicare il requisito di un'applicazione rigorosa delle norme, come ricordato al punto 38 della presente sentenza.

47 Quanto all'obiettivo perseguito dall'articolo 83 del RGPD, relativo all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, esso consiste, ai sensi del considerando 148 di tale regolamento, nel rafforzare il rispetto delle norme di quest'ultimo. Tuttavia, tale medesimo considerando enuncia che è consentito alle autorità di controllo, nel caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisca un onere sproporzionato per una persona fisica, di astenersi dall'imporre una sanzione pecuniaria e di rivolgere, in suo luogo, un ammonimento (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C-683/21, EU:C:2023:949, punto 76).

48 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la Cassa di risparmio ha notificato allo HBDI, conformemente all'articolo 33 del RGPD, la violazione dei dati personali del ricorrente nel procedimento principale, derivante dall'accesso non autorizzato a questi ultimi da parte di uno dei suoi dipendenti. Inoltre, essa ha indicato che erano state adottate misure disciplinari nei confronti di tale dipendente e che la durata di conservazione del registro di accesso sarebbe stata oggetto di un riesame. È in tali circostanze che lo HBDI ha omesso di adottare una misura correttiva ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD, e in particolare dall'infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria.

49 Poiché le decisioni su reclamo adottate da un'autorità di controllo sono soggette a un sindacato giurisdizionale completo [sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione), C-26/22 e C-64/22, EU:C:2023:958, punto 70], spetta al giudice del rinvio verificare se lo HBDI abbia proceduto al trattamento del reclamo di cui trattasi con tutta la diligenza richiesta e se, adottando la decisione di cui trattasi nel procedimento principale, lo HBDI abbia rispettato i limiti del potere discrezionale conferitogli dall'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD [v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione), C-26/22 e C-64/22, EU:C:2023:958, punti 68 e 69 nonché la giurisprudenza ivi citata].

50 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), l'articolo 58, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 1, del RGPD devono essere interpretati nel senso che, in caso di constatazione di una violazione di dati personali, l'autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale regolamento.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Il combinato disposto dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), dell'articolo 58, paragrafo 2, e dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

in caso di constatazione di una violazione di dati personali, l'autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale regolamento.

Firme